



Comune di Santa Giusta

(Provincia di Oristano)

Via Garibaldi n° 84 – CAP 09096 - ☎ 0783/354500 Fax 0783/354535
P.I.V.A./Codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092

Prot. n. 7919

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 15.07.2024

Oggetto: Disciplina dell'uso della fascia costiera – Stagione balneare 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la "stagione balneare estiva", come stabilito dalla determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze, è compresa tra il 1° aprile e il 31 ottobre;

- la spiaggia di Abarossa, interposta tra la foce dello stagno di S'Ena Arrubia e il Porto Industriale, insiste nell'area naturale protetta – sito di importanza comunitaria della Sardegna (SIC) denominata "Sassu-Cirras" (codice ITB032219);

- L'area SIC comprende tutta la spiaggia e il retrospiaggia ed è costituita da un sistema dunale e piccole zone umide con presenza di flora e fauna meritevoli di salvaguardia;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'uso della fascia costiera nelle località "SASSU", "ABAROSSA", "PORTO" e "BUCA 'E FRUMINI", per un corretto utilizzo della stessa nel rispetto dell'ambiente, dell'igiene, dell'ordine pubblico e della circolazione dei veicoli;

POSTO che, per l'esigenza di salvaguardare l'ecosistema delle suddette località e la salute pubblica dei fruitori delle spiagge, si ritiene opportuno adottare misure comportamentali a tutela dell'ambiente e degli utenti deboli, vietando:

- accensione di sigarette in tutto il litorale (fatta eccezione delle aree destinate attrezzate e autorizzate per la somministrazione di alimenti e bevande) al fine di prevenire la dispersione di cicche nell'arenile e nel mare oltre che per limitare il fumo passivo;

- l'uso di tutto il materiale plastico uso e getta, che di consueto si utilizza per il consumo di pasti e bevande durante la permanenza nelle spiagge, poiché disperdendosi nell'ambiente crea vasti fenomeni di inquinamento generando rifiuti galleggianti e spiaggiati nonché l'immissione in natura di microparticelle di origine plastica dannose per l'ecosistema e per l'alimentazione dei pesci (e conseguentemente dell'uomo);

RITENUTO NECESSARIO vietare, nella fascia demaniale marittima delle suddette località nonché nei terreni limitrofi di proprietà privata, il campeggio libero mediante l'apposizione di tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili, roulotte e autocaravan, al fine di impedire lo sviluppo di focolai di inquinamento e stante l'impossibilità di assicurare i servizi minimi indispensabili a garantire l'igiene e la salute pubblica nelle aree in argomento, non attrezzate per soste lunghe o campeggio;

CONSIDERATO OPPORTUNO vietare il pernottamento mediante l'utilizzo di veicoli, in particolare a mezzo di autocaravan e roulotte, lungo tutto il tratto costiero, data la natura isolata dei luoghi e l'impossibilità di garantire un adeguato servizio di sorveglianza e di sicurezza pubblica nelle ore notturne;

RAVVISATA l'urgenza di disciplinare l'attività di pesca sportiva in considerazione del notevole numero di bagnanti e la necessità di garantirne l'incolumità;

CONSIDERATA la necessità di vietare il pascolo, la sosta e il transito di qualunque specie di animale nell'intera fascia demaniale ricadente nel territorio di questo Comune e nei terreni adiacenti per metri 150 (centocinquanta) di profondità dalla stessa fascia demaniale;

RICHIAMATA l'Ordinanza Balneare della Regione Sardegna di DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e **fino al 31 ottobre 2024** nella fascia demaniale marittima delle località "SASSU", "ABA ROSSA", "PORTO" e "BUCA 'E FRUMINI", nonché nella fascia attigua a quella demaniale per una profondità di metri 150 (centocinquanta).

È VIETATO:

1. installare tende, gazebo o altre attrezzature simili. E' consentita la sola installazione di ombrelloni (e relativi accessori), con esclusione di ogni altro tipo di ombreggio fatta eccezione per tendine parasole per vivande o destinate al riparo di bambini;
2. l'esercizio dell'attività di campeggio lungo tutta la fascia del litorale, comunque esercitata anche al di fuori dell'arenile, oltre che a mezzo di roulotte e autocaravan;
3. il pernottamento mediante l'utilizzo di qualsiasi veicolo, in particolare a mezzo di autocaravan e roulotte;
4. pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenza, canne, coppo, rezzaglio etc....) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
5. il transito sull'arenile con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
6. la conduzione e la presenza di cani, da guardia e da compagnia, di qualsiasi razza, anche di piccola taglia, nell'arenile, nello specchio acqueo e nell'intera fascia demaniale al di fuori dell'area all'uopo delimitata e istituita con Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/06/2014 (ad eccezione delle unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dal SICS le quali, durante il servizio, devono essere in possesso di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti);
7. il pascolo, la sosta e il transito di qualunque specie animale nell'intera fascia demaniale e nella fascia attigua per una profondità di metri 150 (centocinquanta).
8. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
9. occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso;
10. lasciare e interrare, sia a terra che a mare, ogni tipo di materiale (ivi compresi i mozziconi di sigaretta);
11. la sosta e/o l'occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione, ove per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di sosta, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti;
12. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;

13. asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile, ovvero sabbia, ghiaia, ciottoli, ecc.;
14. utilizzare sapone e shampoo;
15. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
16. effettuare pubblicità mediante distribuzione di manifestini senza opportuna autorizzazione;
17. accendere fuochi;
18. fare uso di sigarette in tutto il litorale al di fuori delle aree attrezzate e autorizzate per la somministrazione di alimenti e bevande (chioschi-bar);
19. l'uso di tutto il materiale plastico "usa e getta" non biodegradabile e compostabile per il consumo di alimenti e bevande (posate – piatti – bicchieri-cannucce-palette per gelati/granite/frullati – stoviglie in genere ed imballaggi).

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a **€ 50,00** ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689) e senza pregiudizio dell'azione penale se il fatto costituisce reato.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente ordinanza si rinvia integralmente alle disposizioni emanate dal competente Assessorato Regionale e alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare del Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano.

Resta ferma, inoltre, l'applicazione di ogni altra previsione di legge, delle disposizioni emanate da altre Autorità e delle relative sanzioni.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale viene trasmessa a:

- Responsabile Servizio Tecnico – Sede
- Responsabile Servizio Amministrativo -Sede;
- Questura di Oristano;
- Stazione Carabinieri di Santa Giusta;
- Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Oristano.
- Corpo Forestale dello Stato – Distaccamento di Marrubiu.

Santa Giusta, 15.07.2024

AG. PL F. MASSA



IL SINDACO
(Andrea Casu)

